

**Elenco delle domande e delle risposte relative alla procedura di regolarizzazione dei CTD di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge n. 190/2014, come modificato dall'art.1, comma 926, della legge n. 2018/2015 – elenco 2**

Numero	Quesito	Risposta
16	<p>Con riferimento alla procedura di regolarizzazione dei CTD di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge n. 190/2014, come modificato dall'art.1, comma 926, della legge n. 2018/2015, relativamente al punto di raccolta, si chiede di confermare se, a seguito della regolarizzazione, lo stesso possa continuare a svolgere la commercializzazione delle scommesse come attività accessoria.</p> <p>In caso di conferma, dica codesta Amministrazione se l'impegno alla regolarizzazione del punto di raccolta può essere sottoscritto dal concessionario che esercita i giochi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.</p>	<p>A seguito della regolarizzazione fiscale per emersione, l'attività di raccolta delle scommesse può essere continuata con le modalità organizzative possedute dal punto.</p> <p>La dichiarazione di regolarizzazione deve essere sottoscritta dal soggetto emergente il quale deve indicare, se rientrante nel caso A) della domanda, il concessionario di Stato per conto del quale intende continuare la raccolta.</p>
17	<p>Nel caso di un CTD che aderisce alla procedura di regolarizzazione per effetto di nuovi termini introdotti dalla c.d. “<i>Legge di stabilità 2016</i>”, tramite un Titolare di Rete che ha già perfezionato la precedente procedura di regolarizzazione (in virtù della c.d. “<i>Legge di Stabilità 2015</i>”) e ha già sottoscritto il Disciplinare di cui all'Allegato 2 del Decreto Direttoriale dell'ADM del 15 gennaio 2015 – prot. n. 4084, il soggetto che acquisisce la titolarità del diritto è il CTD oppure il Titolare di Rete?</p>	<p>Il soggetto che sottoscrive la dichiarazione di regolarizzazione fiscale per emersione, che intende continuare la raccolta tramite un Titolare di rete, acquisisce il diritto alla raccolta.</p>
18	<p>Nel caso di un CTD che aderisce alla procedura di regolarizzazione per effetto di nuovi termini introdotti dalla c.d. “<i>Legge di stabilità 2016</i>”, tramite un Titolare di Rete che ha già perfezionato la precedente procedura di regolarizzazione (in virtù della c.d. “<i>Legge di Stabilità 2015</i>”) e ha già sottoscritto il Disciplinare di cui all'Allegato 2 del Decreto Direttoriale dell'ADM del 15 gennaio 2015 – prot. n. 4084, il soggetto che presta la garanzia a copertura del pagamento dell'imposta unica relativa ai periodi successivi alla data di presentazione della domanda di regolarizzazione, è il CTD oppure il Titolare di Rete? Qualora la garanzia dovesse essere prestata dal Titolare di Rete, nel caso di cessazione dell'efficacia del contratto (per risoluzione, recesso etc...) tra il gestore del CTD ed il Titolare di Rete, da quale momento verrebbe svincolata tale garanzia?</p>	<p>Nel caso di CTD che effettua la procedura di regolarizzazione fiscale per emersione tramite un Titolare di rete, la garanzia prestata da quest'ultimo viene ampliata per includere anche il punto di raccolta emerso, così come dichiarato e sottoscritto dal Titolare di rete nel relativo disciplinare di cui all'allegato 1.</p> <p>Nel caso di cessazione del Disciplinare sottoscritto dalle parti, qualora ne ricorrano i presupposti, la garanzia potrà essere ridotta dell'importo fisso derivante dalla cessazione della gestione del CTD emerso.</p>

**Elenco delle domande e delle risposte relative alla procedura di regolarizzazione dei CTD di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge n. 190/2014, come modificato dall'art.1, comma 926, della legge n. 2018/2015 – elenco 2**

Numero	Quesito	Risposta
19	<p>Nel caso di un CTD che aderisce alla procedura di regolarizzazione per effetto di nuovi termini introdotti dalla c.d. “<i>Legge di stabilità 2016</i>”, tramite un Titolare di Rete che ha già perfezionato la precedente procedura di regolarizzazione (in virtù della c.d. “<i>Legge di Stabilità 2015</i>”) e ha già sottoscritto il Disciplinare di cui all’Allegato 2 del Decreto Direttoriale dell’ADM del 15 gennaio 2015 – prot. n. 4084, è corretto ritenere il CTD quale esclusivo responsabile del versamento dell’imposta unica di cui all’art.1, comma 643, lettera e), legge 23 dicembre 2014, n. 190, per i periodi d’imposta anteriori alla data di presentazione della domanda di regolarizzazione, senza alcun vincolo di solidarietà del Titolare di Rete?</p>	<p>E’ corretto, purché la raccolta pregressa, per la quale il CTD si regolarizza, non sia avvenuta per conto della società poi divenuta il Titolare di rete tramite il quale il CTD intende continuare la raccolta.</p>
20	<p>Nel caso di un CTD che aderisce alla procedura di regolarizzazione per effetto di nuovi termini introdotti dalla c.d. “<i>Legge di stabilità 2016</i>”, tramite un Titolare di Rete che ha già perfezionato la precedente procedura di regolarizzazione (in virtù della c.d. “<i>Legge di Stabilità 2015</i>”) e ha già sottoscritto il Disciplinare di cui all’Allegato 2 del Decreto Direttoriale dell’ADM del 15 gennaio 2015 – prot. n. 4084, il responsabile dell’imposta unica per i periodi d’imposta successivi alla data di presentazione della domanda di regolarizzazione è il CTD ovvero il Titolare di Rete?</p>	<p>Il responsabile del versamento dell’imposta unica derivante dalla raccolta effettuata successivamente alla stipula del Disciplinare è il Titolare di rete tramite il quale il CTD emergente ha dichiarato di voler continuare la raccolta. Nelle more dell’attivazione del collegamento al Totalizzatore nazionale del CTD tramite il Titolare di rete, l’imposta unica viene versata sulla base dei dati che verranno comunicati tramite l’applicazione predisposta nell’area riservata del Titolare di rete, al quale sarà applicata la conseguente liquidazione automatizzata disposta dall’art. 24 – commi da 1 a 7 – del D.L. n. 98/2011.</p>
21	<p>Nel caso di un CTD che aderisce alla procedura di regolarizzazione per effetto di nuovi termini introdotti dalla c.d. “<i>Legge di stabilità 2016</i>”, tramite un Titolare di Rete che ha già perfezionato la precedente procedura di regolarizzazione (in virtù della c.d. “<i>Legge di Stabilità 2015</i>”) e ha già sottoscritto il Disciplinare di cui all’Allegato 2 del Decreto Direttoriale dell’ADM del 15 gennaio 2015 – prot. n. 4084, qualora dovesse cessare l’efficacia del contratto (per risoluzione, recesso etc...) tra il gestore del CTD ed il Titolare di Rete, è corretto ritenere che titolarità e relativo diritto rimanga in capo a</p>	<p>In caso di cessazione del Disciplinare sottoscritto dal CTD emerso e dal Titolare di rete indicato nella domanda di emersione, il diritto alla raccolta resta in capo al CTD. Il Titolare di rete è responsabile degli obblighi economici derivati dalla gestione del CTD fino alla data di cessazione del Disciplinare</p>

**Elenco delle domande e delle risposte relative alla procedura di regolarizzazione dei CTD di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge n. 190/2014, come modificato dall'art.1, comma 926, della legge n. 2018/2015 – elenco 2**

Numero	Quesito	Risposta
	quest'ultimo? Ove la titolarità del diritto rimanga invece in capo al CTD, è corretto ritenere il Titolare di Rete liberato da qualsivoglia obbligo nei confronti di ADM ed in relazione a quel diritto, dalla data di cessazione dell'efficacia del contratto con il CTD?	
22	Per quanto riguarda la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione, nonché il documento che attesta il versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, che in conformità a quanto previsto dal comma 643, lettera a) della legge n. 190/2014 (come modificata dall'art.1, comma 926, lettera a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208) dovranno essere effettuate entro il 31 gennaio 2016, cadendo tale data in un giorno festivo (domenica), è possibile effettuare il predetto versamento al 1° giorno feriale successivo, ai sensi della lettera h), del comma 1, dell'art.7 del D.L. 70/2011?	SI
23	Ai fini della dimostrazione del versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, che in conformità a quanto previsto dal comma 643, lettera a) della legge n. 190/2014 (come modificata dall'art.1, comma 926, lettera a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208) dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2016, in attesa della quietanza elettronica prevista per i pagamenti online, è sufficiente inoltrare all'ADM una copia della semplice contabile rilasciata dall'intermediario abilitato (es. Istituto di Credito)?	SI
24	<p>Sia dato il caso in cui una società X, non regolarizzata, effettui la raccolta delle scommesse presso un punto Y, per il cui esercizio alla raccolta di scommesse sia già stato rilasciato titolo autorizzatorio ad altro operatore estero Z, in forza della medesima procedura di emersione di cui alla legge di stabilità dello scorso anno.</p> <p>Detta società X intende effettuare la procedura di regolarizzazione per emersione fiscale indicando, quale punto di raccolta, proprio il punto Y.</p> <p>Si chiede se codesta Amministrazione, a seguito della procedura di regolarizzazione</p>	Nel caso in cui il soggetto X, che intende effettuare la procedura di regolarizzazione fiscale per emersione, indica un punto di raccolta Y che, sulla base delle informazioni possedute da ADM, risulta già operante per un soggetto regolarizzato Z, la richiesta per quel punto non potrà essere accolta.

**Elenco delle domande e delle risposte relative alla procedura di regolarizzazione dei CTD di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge n. 190/2014, come modificato dall'art.1, comma 926, della legge n. 2018/2015 – elenco 2**

Numero	Quesito	Risposta
	della società X, procederà alla revoca del predetto titolo autorizzatorio in precedenza rilasciato alla società Z per il punto Y.	